



COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 30-12-2021

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del D. Lgs. 175/2016) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - AL 31.12.2020. Approvazione

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:45, convocato nelle forme consentite dal decreto legge n.18 del 17 Marzo 2020 c.d. "CuraItalia", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di Ordinaria in convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Melis Renato	P	Migali Milena	A
Boi Matteo	P	Deiana Raffaella	P
Olianas Valentina	P	Ghiani Tonello	A
Olianas Federico	P	Depau Alessandro	P
Deiana Ciro Costantino	P	Depau Anna	A
Deiana Albina	A		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Melis Renato assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE COPERSINO SERENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Si dà atto, altresì, che il Sindaco Ing Melis Renato , e i Consiglieri Comunali Boi Matteo, Olianas Valentina , Deiana Ciro Costantino e Olianas Federico sono presenti presso la sede del Comune mentre la Segretaria dott.ssa Copersino Serena e i Consiglieri : Depau Alessandro e Deiana Raffaella sono collegati da remoto con l'ausilio di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l'identificazione dei partecipanti, percepirne la presenza in remoto e intervenire nella discussione. Si dà atto che il sistema telematico, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da remoto da parte della Segretaria ,è la piattaforma Gotomeeting. Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 19.08.2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, e per ultimo dalla legge 30.12.2018, n. 145;
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, ossia:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-12-2021 COMUNE DI ESTERZILI

Amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nel caso in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;
- il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:
 - 1) comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
 - 2) inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-12-2021 COMUNE DI ESTERZILI

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28.12.2018 si è proceduto alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Esterzili alla data del 31.12.2017 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.12.2019 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al 31.12.2018;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-12-2021 COMUNE DI ESTERZILI

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 12.12.2020 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al 31.12.2019;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2020 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2021, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 21 novembre 2019;

DATO ATTO che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, o che non sia necessario alcun aggiornamento, esito che deve essere comunque comunicato al MEF e alla Corte dei Conti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata relazione tecnica, (allegato A alla presente proposta);

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dott.ssa Melis Antonella, in data 28.12.2021 acquisito al prot col n. 4919 il verbale n. 20 del 24.12.2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-12-2021 COMUNE DI ESTERZILI

Tutto ciò premesso e considerato sentita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco ,con numero di voti 7 favorevoli, 0 contrari ,0 astenuti con votazione espressa per alzata di mano e resa unanime

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione, al 31/12/2020, delle società in cui il Comune di Esterzili detiene partecipazioni dirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede piano di razionalizzazione;

DI PRENDERE ATTO del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'ente in materia di società partecipate;

DI INCARICARE l'ufficio amministrativo-finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economica e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con numero di voti 7 favorevoli, 0 contrari ,0 astenuti con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano e resa unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 21-12-2021

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2021

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 03-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2021
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA